

STUDIO ASSOCIATO PAGANI

CONSULENZA DEL LAVORO LEGALE E GESTIONALE
HR · EMPLOYMENT · LEGAL

COMPUTO DELLE VOCI RETRIBUTIVE AI FINI DEL CALCOLO DEL TFR: RECENTI INDIRIZZI APPLICATIVI

Il tema del corretto **computo delle voci retributive** ai fini del trattamento di fine rapporto (TFR) continua a rappresentare un ambito di particolare attenzione per le aziende, soprattutto alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali che possono incidere significativamente sul costo del lavoro.

Come noto, l'art. 2120 c.c., nel disciplinare le modalità di calcolo del TFR, stabilisce che – in assenza di una diversa disciplina prevista dalla contrattazione collettiva – la retribuzione annua debba comprendere **tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro**, inclusi i compensi in natura, purché erogati a titolo non occasionale. Restano invece esclusi gli importi riconosciuti a titolo di rimborso spese.

Il principio cardine è dunque quello della **onnicomprensività della retribuzione** che opera come regola generale, rispetto alla quale la contrattazione collettiva può introdurre deroghe. Ed è proprio sul perimetro e sulle modalità di tali deroghe che si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 30331/2025.

Il recente intervento della Cassazione: onere della prova e chiarezza della deroga

Con la citata ordinanza, la Corte – richiamando un proprio precedente (Cass. n. 15889/2004) – ha statuito che l'esclusione di alcune voci retributive dal calcolo del TFR, in quanto deroga al principio legale della onnicomprensività della retribuzione, **deve essere espressamente prevista dal contratto collettivo** e deve essere provata da chi intende avvalersene.

La pronuncia chiarisce un aspetto di rilievo: non è sufficiente la mera presenza, all'interno del CCNL, di un elenco delle voci computabili nel TFR per ritenere automaticamente escluse tutte le altre. L'effetto derogatorio, rispetto all'art. 2120 c.c., richiede che la volontà di escludere determinate voci risulti **espressa e inequivoca** dal complessivo assetto delle clausole collettive. In assenza di tale esplicita e chiara previsione, torna ad applicarsi la regola generale: sarà quindi necessario verificare in concreto la natura occasionale degli emolumenti corrisposti, per poterli considerare esclusi dal computo del TFR.

Difformità di orientamenti giurisprudenziali

La recente pronuncia contribuisce a rendere il quadro giurisprudenziale sul tema non del tutto uniforme. In precedenti sentenze (tra cui Cass. n. 26609/2019; Cass. n. 16591/2014; Cass. n. 365/2010; Cass. n. 16618/2003), la Corte aveva infatti riconosciuto che, in presenza di una formulazione chiara e univoca, quando la contrattazione collettiva individua le voci da computare nel TFR, tale elencazione può assumere **natura tassativa**, in quanto idonea a esprimere la volontà delle parti sociali di **derogare al principio di onnicomprensività**, con conseguente esclusione delle voci non ricomprese.

Implicazioni operative per le aziende

La coesistenza dei citati orientamenti genera un quadro applicativo che impone particolare cautela alle imprese e ai professionisti che si occupano di amministrazione del personale e payroll.

Le aziende, infatti, devono essere consapevoli che, in sede di contenzioso, la presenza di un'elencazione (tassativa) delle voci da includere a TFR potrebbe **non essere ritenuta sufficiente ad escludere le altre voci** di natura non occasionale, in assenza di espressa previsione contrattuale in tal senso.

In concreto, risulta essenziale verificare la correttezza dei criteri di computo adottati dalla Società, non solamente alla luce delle specifiche previsioni del CCNL applicato, ma anche del carattere di occasionalità o meno degli elementi retributivi riconosciuti al Personale, a prescindere dalla previsione del CCNL, per garantire **la compliance normativa e, dunque, ridurre il rischio di rivendicazioni future**. Tale verifica si renderà tanto più necessaria nel caso in cui il CCNL preveda un elenco di voci da includere nel calcolo del TFR, senza prevedere in modo espresso quali debbano esserne escluse.